

ORDINANZA N. 9 del 14.02.2018
MISURE DIRETTE ALLA TUTELA DEL DECORO URBANO E DELL'IGIENE PUBBLICA.

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Prot. N. 384 del 14.02.2018

ORDINANZA N. 9 DEL 14.02.2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE nel territorio comunale esistono numerosi terreni, costruzioni, aree e spazi di proprietà di privati in stato di abbandono o verso i quali i proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili in questione omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione, vigilanza, custodia e pulizia consentendo la crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea;

PRESO ATTO CHE lo stato di abbandono di edifici, molto spesso privi di porte e finestre e di specifici accorgimenti quali griglie, reti o altri dispositivi tesi alla protezione delle aperture, e delle aree verdi, favorisce la presenza e la proliferazione di animali infestanti di vario genere (roditori, insetti e piccioni);

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e degrado diffuse, soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere e sminuire il decoro urbano e l'immagine cittadina e a rendere precarie le condizioni igienico- sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente e complessivo danno e pericolo per la salute pubblica e sicurezza generale;

CONSIDERATO CHE si potrebbero verificare delle situazioni di pericolo per i cittadini residenti, soprattutto minori, derivanti dal fatto che gli edifici e i terreni, facilmente accessibili, per le condizioni di incuria e di degrado presenti, possono comportare il rischio di lesioni e di infortuni anche gravi;

RITENUTO NECESSARIO prescrivere alla generalità dei proprietari di edifici e di terreni in stato di degrado ed abbandono di scongiurare l'accessibilità con la posa in opera, nel rispetto delle disposizioni edilizie, dei mezzi fisici più opportuni ed idonei (recinzioni, cancelli, tamponature ecc.), anche intervenendo sulle aree pertinenziali perimetrali, e di provvedere altresì al loro funzionale mantenimento in opera, con il fine specifico di non concorrere con la propria inerzia o conclamata omissione alla vigilanza richiesta e dovuta, alla formazione di degrado e potenziali pericoli per la sicurezza e igiene cittadina con le specifiche conseguenze sanzionatorie del caso;

VISTO il regolamento edilizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Tutti i proprietari di edifici ed altre costruzioni e terreni di qualsivoglia destinazione urbanistica, tenuti in stato di degrado ed abbandono:

- Debbono provvedere, all'idonea recinzione e fisica interdizione degli stessi ove mancante o carente, anche intervenendo sulle aree pertinenziali perimetrali con i materiali più opportuni in relazione ai luoghi e alle vigenti disposizioni edilizie, al fine di evitare la diretta accessibilità;
- Sono tenuti a vigilare con la cadenza più opportuna e comunque non superiore ai 15 giorni, che le opere così realizzate non vengano rimosse, rese inservibili ed altrimenti violate, provvedendo in ogni caso al loro ripristino;

AVVERTE

Che le violazioni alla predetta ordinanza, qualora non costituiscano ipotesi penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 659 c.p. o qualora la sanzione sia già prevista da specifica normativa, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

DEMANDA

Al Comando Carabinieri di Bultei – Agente di Polizia Municipale – Ufficio Tecnico Comunale il controllo sull'esecutività del presente atto;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all'albo pretorio on-line ed inserimento nella pagina iniziale del sito;

- che venga inviato, in copia, per quanto di rispettive competenze e/o conoscenze al: Prefettura di Sassari; Stazione Carabinieri Bultei; Polizia Municipale sede; Ufficio Tecnico sede



Il Sindaco

Dr. Antonio Damiano Mulas

Antonio Damiano Mulas